



COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Partita I.V.A. 00291400877 – C.A.P. 95034

Tel.

Internet www.Comune.Bronte.ct.it

Ordinanza n. 7 del 1/2/2016

Oggetto: Divieto a tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine.

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha posto alla base della propria azione tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione del centro storico, unitamente alla tutela del patrimonio artistico e socio culturale della città, e, nell'ambito delle politiche giovanili, ha messo in campo notevoli sforzi per la prevenzione del disagio e dei rischi legali alla vita notturna della città;

Che nel tempo, il centro storico, è divenuto teatro di manifestazioni, incontri ed animazione che, tradizionalmente, vengono indicati con il termine "Movida";

Che l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio dei poteri e dei doveri assegnati dalla legge e dai regolamenti, ha approntato le misure organizzative ritenute necessarie per garantire che l'espressione di tali manifestazioni collettive avvenga nel rispetto di tutti gli altri diritti, altrettanto garantiti da questa istituzione comunale;

Che tuttavia, recentemente, le suddette manifestazioni, hanno dato vita a comportamenti che rischiano di degenerare, episodi di vandalismo a danno del patrimonio pubblico e privato, violazioni anche delle minime regole sul rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, compromettendo la salvaguardia della quiete pubblica;

Che, in particolare tali atteggiamenti negativi possono essere ricondotti ad un abuso di bevande alcoliche, i cui contenitori spesso vengono abbandonati, anche dopo una parziale distruzione, sul suolo pubblico o, ancor peggio, utilizzati come strumento atto ad offendere;

Che, infatti, nel recente periodo sono pervenute all'Amministrazione Comunale comunicazioni da parte dell'Arma dei carabinieri e della Polizia Municipale, che riferiscono di comportamenti poco consoni con la cura del decoro urbano e della salvaguardia della quiete pubblica, anche da parte di minorenni;

Che, in relazione a ciò, l'Amministrazione Comunale ha posto in essere tutte le possibili azioni di prevenzione e contrasto, anche repressivo, di tale espressioni degenerative, avviando le misure organizzative necessarie per eliminare il fenomeno;

Che le Amministrazioni comunali possono regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici mediante l'esercizio del potere previsto dall'art. 50 comma 7, d.lg. n. 267 del 2000, graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico anche successivamente alla normativa sopravvenuta in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute).

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti.

1. Il divieto, a tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per asporto di Bevande in contenitori di vetro e lattine;
2. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, da euro 25,00 ad euro 500,00, pagamento in misura ridotta entro 60 giorni euro 400,00, giusta delibera di G.C. 354 del 08/09/2008 .
3. E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari, con particolare riferimento all'articolo 650 del codice penale.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet di questo Ente;

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e della osservanza della presente ordinanza;

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si fa riferimento alle leggi in materia di somministrazione, vendita e P.S.

E fatto obbligo ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l'esposizione al pubblico della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sezione di Catania entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'atto secondo la legge 6.12.71, n. 1034, oppure. In via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione dell'atto.



IL SINDACO

Avv. Graziano Calanna